



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PORTA" LURAGO D'ERBA

P.le C. Porta – 22040 LURAGO D'ERBA (CO) Tel.031/696123
Codice Fiscale: 82002040135 Codice Meccanografico: COIC84100T

Email: coic84100t@istruzione.it Sito web: www.icportalurago.edu.it

Lurago d'Erba, 1° settembre 2026

Circolare n. 2

*A tutto il Personale docente e ATA
Alle famiglie degli alunni dell'Istituto
Al sito web*

Oggetto: Somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI

La dirigente scolastica

con riferimento alla “Somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI”,
CONSIDERATA la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959,
che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e
normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli Enti Locali”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per
l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
d'interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente “norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la nota MIUR protocollo n. n. 321 del 10.01.2017 con la quale sono inviate le Linee guida per la
definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di
farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno
della struttura scolastica;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
e successive modifiche

VISTO il D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

VISTA la Legge Regione Lombardia 11 agosto 2015 n. 23

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 2019/2021 sottoscritto in data 18.01.24, art. 28, comma 4;

VISTA la nota dell'USR Lombardia n 33900 del 03/07/2025 con la quale è stato inoltrato il Protocollo
quadro di intesa tra Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia per la
somministrazione di farmaci e/o gestione di dispositivi medici a scuola;

PREMESSO che “la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni
(medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario,
né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto”;

CONSIDERATO che l'omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi
danni alla persona che ne necessita;

dispone la seguente procedura per quanto previsto in oggetto

Con Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 il Ministero dell'Istruzione ha ricordato le modalità
per la somministrazione dei farmaci a scuola oltre ad avere realizzato e fornito la modulistica che si
allega.

Dalla nota emerge che:

- La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai
genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una

certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

- I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
 - effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
 - concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
 - verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.
- Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 ed abbiano svolto obbligatoriamente la formazione in situazione.

Pertanto, la presente circolare intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui gli alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico.

Soggetti e destinatari

Oggetto delle presenti Raccomandazioni è la somministrazione di farmaci e di specifiche attività a supporto di alcune funzioni vitali a bambini e ragazzi che, affetti da patologie, abbiano tali necessità in orario e ambito educativo, scolastico e formativo.

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione durante l'orario scolastico potrà avvenire in caso di assoluta ed effettiva necessità (**farmaco indispensabile o salvavita**), **determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute** in considerazione dell'idoneità dei locali scolastici alla somministrazione e conservazione del farmaco e previa disponibilità dei docenti e/o del personale A.T.A formati.

In particolare la somministrazione è riferita alle seguenti situazioni:

- continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;
- somministrazione di farmaci in seguito ad un'emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.

I docenti e il personale ATA, invitati dalla DS a dichiarare la propria disponibilità alla somministrazione di tale tipologia di farmaci e, quindi, alla formazione in situazione, saranno specificamente formati dalla ASL in merito a quanto attinente al piano terapeutico. Nelle more della formazione dei docenti o in assenza di disponibilità di questi ultimi, i genitori stessi o persona dagli stessi individuata e comunicata formalmente alla istituzione scolastica, possono accedere ai locali scolastici per la somministrazione dei farmaci, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. È compito della famiglia comunicare tempestivamente e documentare adeguatamente al Dirigente scolastico, secondo le procedure indicate nelle presenti Raccomandazioni, la necessità di somministrazione di farmaci e/o di svolgere attività a supporto di alcune funzioni vitali e/o della modifica o della sospensione del trattamento. È compito della famiglia fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l'integrità con la sostituzione di nuovo farmaco. Nel caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola, o ad altro Comune/Provincia, è compito della famiglia informare la scuola che accoglie il bambino o il ragazzo.

Procedura

La somministrazione di farmaci in orario scolastico e nei locali scolastici deve essere:

formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale; la richiesta sarà corredata di certificazione medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci nei locali e in orario scolastico e del piano terapeutico.

La DS una volta ricevuta la richiesta della famiglia, verifica:

- la fattibilità di attuazione della richiesta (ambienti, attrezzature, ecc.);
- la disponibilità del personale dietro richiesta di manifestazione da parte del DS;
- l'esigenza di formazione specifica. La DS prenderà i contatti con ASL per fissare la formazione.

NB:

I genitori che hanno provveduto negli anni scolastici precedenti a segnalare la somministrazione di farmaci salvavita (senza mutazione della terapia), devono **solo comunicare la prosecuzione della stessa nell'anno scolastico in corso**, compilando **esclusivamente il modello allegato (allegato n 2)**.

Autosomministrazione

La norma prevede l'autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con l'ASL e la famiglia. A tale scopo, l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola". L'autorizzazione dei genitori all'auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto con assunzione di responsabilità anche in merito all'autonomia di conservazione del farmaco.

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci

Il docente fiduciario di plesso propone al Dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:

- la conservazione (di norma l'armadietto dei medicinali che deve essere chiuso a chiave o il frigorifero per i farmaci che lo richiedono);
- la somministrazione o l'autosomministrazione dei farmaci. La somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l'incolumità dei compagni.
- I genitori firmano l'assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.

Durata della terapia/attività a supporto di alcune funzioni vitali

L'autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve contenere anche l'indicazione della durata dell'intervento, che può essere fatta per un periodo predefinito o a lungo termine, secondo l'indicazione del medico curante.

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Modifiche o sospensione della terapia

In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla scuola.

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e con la famiglia.

Ricorso SSN di Pronto Soccorso

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Gestione dell'emergenza

Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal portare il normale soccorso ed è obbligatorio, comunque, fare ricorso al numero unico di emergenza 112 oppure al 118, avvertendo contemporaneamente la famiglia.

La Dirigente scolastica

Sabrina Amato

Firma autografa omessa

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993